



Sent.1/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigia Iocca	Referendario <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3937/EL del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale, nei confronti dei sigg. Massimo CARAVATTA, cf. CRVMSM63P27H990Q, nato a S. Martino in Pensilis il 27/9/1963, ed ivi residente in P.zza Umberto I, n. 47, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta D'Ugo, cf. DGUNLT66P59E456S, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato a S. Martino in Pensilis in via Croce, n.7 – fax 0875/605227, indirizzo pec avvnicolettadugo@cnfpec.it; Teresa LA SERRA, cf. LSRTRS58E64H990C, nata a S. Martino in Pensilis il 24/5/1958 ed ivi residente in V.le Padre Pio, n. 26 nonché Antonio D'ADDERIO, cf. DDDNTN53M03H990G, nato a S. Martino in Pensilis il 3/8/1953 ed ivi residente in via Bissolati, n. 2, questi ultimi entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gina Capuano, cf. CPNGNI84M61L113K, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati a Termoli in Trav. Madonna delle grazie, n. 58 – fax 0875/81453, indirizzo pec avvginacapuano@pec.it;

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi - all'udienza del 14/12/2023, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani, nonché l'avv. Gina Capuano per i sigg. Teresa LA SERRA e Antonio D'ADDERIO, e l'avv. Nicoletta D'Ugo per il sig. Massimo CARAVATTA;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 2/12/2021 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i sigg. Massimo CARAVATTA, Teresa LA SERRA e Antonio D'ADDERIO - nelle loro rispettive qualità di Sindaco, Responsabile del Servizio finanziario e Segretario comunale del Comune di San Martino in Pensilis - per sentirli condannare al pagamento della somma di € 20.001,32 (da suddividersi tra loro in parti uguali) in favore del Comune medesimo, in ragione delle condotte da essi tenute, asseritamente causative di un ingiusto danno erariale.

In particolare, il requirente ha rappresentato che, con delibera consiliare in data 13/12/2019, il Comune di S. Martino in Pensilis aveva riconosciuto un debito fuori bilancio per essere stato condannato in via definitiva al pagamento della somma di € 16.454,32, oltre ad € 3.547,00 per oneri di difesa, per un totale finale di € 20.001,32, in favore di una impresa locale. Espletate le indagini, ricostruiva quanto segue: *“in data 27 agosto 2015 il Comune [...] aveva ricevuto un atto di pignoramento presso terzi notificato dalla*

Edil Mark s.n.c., a sua volta creditrice della Edil Art (o Edilart) s.r.l. [...], presupponendo la prima che quest'ultima vantasse un credito nei confronti dell'Ente (terzo pignorato). [...] [A] seguito della regolare notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, [...] veniva iscritta a ruolo presso il Tribunale di Larino la procedura esecutiva mobiliare R.G.Es. n. 403/2015. Tra i terzi pignorati figurava anche il Comune di San Martino in Pensilis, al quale veniva notificato l'atto di pignoramento presso terzi mediante plico raccomandato del 26 agosto 2015, ricevuto il successivo 27 agosto 2015 da un dipendente (tale Michele Tozzi). Benché, come emerso in corso di istruttoria, non sussistesse alcun credito vantato dalla ditta debitrice Edil Art s.r.l. verso l'Ente terzo pignorato, dopo la notifica de qua il Comune non provvedeva a rendere in tal senso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. Nel corso dell'udienza del 6 novembre 2015, quindi, preso atto della circostanza, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Larino decideva, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., di rinviare la trattazione all'udienza dell'11 dicembre 2015, onerando la creditrice procedente [...] di notificare l'ordinanza pronunciata in udienza anche al Comune di San Martino in Pensilis. Provvedutosi all'adempimento in data 24 novembre 2015 (tramite PEC), l'Ente teneva ulteriormente una condotta omissiva, per cui all'udienza fissata il Giudice riservava ordinanza", e successivamente provvedeva con ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c. "Il 5 gennaio 2016, in ottemperanza a quanto disposto, la Edil Mark s.n.c. depositava presso il Comune copia del provvedimento, chiedendone l'adempimento a pena di esecuzione forzata. Nemmeno in tale occasione perveniva riscontro dal Comune. L'ordinanza di assegnazione veniva, quindi, spedita in formula esecutiva il 1°/4 aprile 2016, regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Termoli per l'ulteriore onere di euro 217,50 e notificata all'Ente il 9 giugno 2016 unitamente all'atto di precetto,

intimandosi in tal modo il pagamento dell'importo complessivo di 17.408,50 euro, oltre alle spese di notificazione e successive occorrenze". Esperito infruttuosamente un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il Comune veniva infine condannato al pagamento della somma riconosciuta nell'ordinanza di assegnazione, oltre alle spese. Alla soccombenza faceva seguito il provvedimento consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, nei termini anzi detti.

Ritenendo l'emergere di *"numerosi e gravi profili di responsabilità per un esborso non giustificato da alcuna reale posizione debitoria dell'Ente nei confronti della Edil Art s.r.l., [il] Requirente formulava invito a fornire deduzioni, notificato ai presunti responsabili [...], riportando i fatti secondo il loro svolgersi"*. All'invito rispondevano i sigg. CARAVATTA, LA SERRA e D'ADDERIO, i quali presentavano le proprie deduzioni (il primo chiedeva altresì di essere sentito personalmente, audizione che avveniva in data 29/7/2021) prospettando argomentazioni difensive – illustrate e discusse nell'atto di citazione – che tuttavia non persuadevano il requirente a rivedere l'ipotesi accusatoria.

L'atto introduttivo del giudizio ha negato, in primo luogo, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dal sig. CARAVATTA, evidenziando come *"Per consolidata giurisprudenza, [...] il relativo termine trov[i] esordio dal pagamento delle somme di cui è causa, successivo all'approvazione della delibera n. 63 del 13 dicembre 2019, di riconoscimento del debito fuori bilancio"*, sicché l'azione sarebbe tempestiva. Quanto agli elementi costitutivi della asserita responsabilità degli odierni convenuti, il pubblico ministero ha ritenuto che nessun dubbio potrebbe sussistere circa il carattere dannoso dell'esborso di cui si discute, nonché circa il nesso eziologico tra l'esborso e

le condotte omissive contestate. *“Poiché non sussisteva alcun debito nei confronti della ditta esecutata Edil Art – ha proseguito – sarebbe stato sufficiente per il Comune, quale terzo pignorato, rendere ai sensi dell’art. 547 c.p.c. una dichiarazione negativa per essere estromesso dalla procedura esecutiva. [...] Altrettanto decisiva, infatti, è la circostanza che il Giudice dell’esecuzione avesse ritenuto [alla prima udienza, in data 6/11/2015] di rendere edotto nuovamente l’Ente, e chi per esso, della necessità di rendere la dichiarazione [...]. Nella vicenda, poi, si è dovuta registrare un’ulteriore omissione [...] allorché, dopo aver ricevuto il 5 gennaio 2016 la notifica dell’ordinanza di assegnazione (acquisita regolarmente al protocollo in pari data, con il n. 27), l’Ente non si determinava immediatamente all’opposizione e vi provvedeva solo dopo la notifica del provvedimento in uno all’atto di precetto (giugno 2016), oltretutto contestandone la nullità [inesistente, cfr. la sentenza del Tribunale di Larino n. 12/2019], senza quindi eccepire di non aver avuto tempestiva conoscenza della procedura per irregolarità delle notificazioni, ovvero per caso fortuito o forza maggiore (aspetti questi che, in sostanza, sono le circostanze [...] invocate [in fase di deduzioni preprocessuali] dai convenuti)”*.

Nella prospettazione attorea, le condotte anzi descritte sono indice rivelatore di un atteggiamento gravemente negligente e trascurato degli odierni convenuti, ciascuno nel ruolo rispettivamente occupato. A proposito delle difese da costoro proposte, basate sulla mancata conoscenza dell’avvenuta ricezione – da parte del Comune – del plico contenente prima il pignoramento, e poi il titolo esecutivo, il requirente ha evidenziato come *“nella fattispecie che ne occupa, la sussistenza del plico di notifica di atto giudiziario e dell’atto di pignoramento notificato ivi contenuto, entrambi già prodotti in sede di relazione istruttoria dal Segretario comunale [...] nel luglio 2020, non può che far*

propendere per il rituale perfezionamento della procedura di notifica e, di conseguenza, per la conoscenza legale dell'atto, da parte dei predetti, che ne è derivata [cfr. allegato 1 alla relazione de qua, consistente nella "copia uso notifica" ([...] notazione aggiunta a penna) dell'atto di pignoramento notificato nell'agosto 2015, in uno alla busta del "Servizio notificazione atti giudiziari" dell'Ufficio "Notificazioni ed Esecuzioni del Tribunale di Larino"; busta indirizzata al Comune di San Martino in Pensilis, in persona del Sindaco e contraddistinta dal n. AG 76657064495-0]. Da quanto sopra si desume in modo piano che tale documentazione, rinvenuta con tutta evidenza negli Uffici comunali e trasmessa nelle modalità suddette, fosse nella piena disponibilità dell'Ente". Oltre a ciò, parte attrice ha evidenziato come "il dipendente che aveva ricevuto l'atto di pignoramento presso terzi nell'agosto 2015 (Michele Tozzi) non risulta essere stato destinatario dell'avvio di procedimenti disciplinari, neanche dopo l'asserita "scoperta" della circostanza del ricevimento dell'atto da parte sua (al quale, nell'ottica dei deducenti fondata sulla mancata registrazione al protocollo, non avrebbero fatto seguito le dovute comunicazioni ai soggetti preposti alla procedura). Del pari, non si è rinvenuta notizia dell'avvio di indagini nel giugno 2016 al fine di chiarire non l'accaduto, ma le ragioni del medesimo".

A ciò dovrebbe aggiungersi che - in sede di opposizione all'esecuzione da ultimo notificata al Comune nel giugno 2016, la quale ufficialmente faceva emergere tutta la precedente vicenda esecutiva - il legale incaricato dall'ente "proponeva opposizione affidandone i motivi a questioni che non intercettavano il profilo della mancata configurazione della notifica dell'[originario] atto di pignoramento presso terzi; anzi adducendo la nullità dell'atto di precetto per mancato asserito rispetto del decorso di 120 giorni dalla notifica del

titolo esecutivo (ordinanza di assegnazione) e, soprattutto, la nullità della ordinanza di assegnazione per mancata individuazione del rapporto credito-debito. Quindi, il legale non deduceva mai l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e del successivo verbale della prima udienza, anzi affidava l'impugnativa, "in disparte dalle motivazioni che non hanno reso possibile la comparizione del terzo alle udienze, al fine di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c." [...], a una eccezione di incostituzionalità delle norme di rito che collegano automaticamente la mancata dichiarazione del terzo alla operatività di presunzione di sussistenza del credito".

Le illustrate circostanze – unitamente alla "mancata attivazione di iniziative in seguito alla notifica dell'ordinanza di assegnazione del 29 dicembre 2015, avvenuta il 5 gennaio 2016 e sicuramente seguita dalla protocollazione al n. 27" – "dimostrerebbero anch'esse una presunzione di conoscenza delle notificazioni del 27 agosto 2015 (atto di pignoramento presso terzi) e 24 novembre 2015 (verbale della prima udienza del pignoramento presso terzi), oltre che di quella del 5 gennaio 2016".

Conclusivamente, ritenendo la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa a carico degli odierni convenuti (danno patrimoniale, elemento psicologico, condotte omissive e nesso di causalità), la Procura ha richiesto la condanna dei medesimi a risarcire il Comune di San Martino in Pensilis della somma di euro "20.001,32 in quote di euro 6.667,11 (seimilaseicentosessantasette/11) per ciascun convenuto", specificando che "Nel fare salve le diverse determinazioni ritenute congrue dal Collegio giudicante, [...] la percentuale indicata (33,33%) rappresenta solo una proposta di ripartizione tra i responsabili e non il limite di condanna per ciascuno dei

medesimi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano mandati assolti alcuni dei medesimi, la condanna dovrà essere in ogni caso pronunciata per la somma complessiva di 20.001,32 euro”.

Con comparsa depositata il 25/11/2022, si è costituito il sig. Massimo CARAVATTA, che ha proposto un’ articolata ricostruzione dei fatti di causa, evidenziando di aver appreso della procedura esecutiva a carico del Comune soltanto *“nella specifica data del 09/06/2015”* (per un probabile refuso di digitazione, viene indicato l’anno 2015 anziché 2016, come logicamente deducibile dalla successione cronologica degli eventi e dalla complessiva esposizione contenuta nell’atto difensivo), quando aveva ricevuto la notifica dell’ultimo atto di precetto notificato dalla società creditrice. *“A tal proposito – ha aggiunto il convenuto – occorre rilevare che il Sindaco non poteva avere contezza dell’iter procedurale migliore da seguire per ottenere giustizia, nel caso di specie la scelta dell’atto di opposizione non rientra nei compiti del sindaco che si avvale dell’avvocato, il quale, comunque, nel caso che ce ne occupa, poteva formulare solo un’opposizione ex art. 615 c.p.c essendo decorsi i termini per l’opposizione ex art. 617 cpc, (5 gennaio 2016 notifica ordinanza di assegnazione mai rinvenuta e, di mai portata a conoscenza del sindaco)”*. Ne consegue, secondo la prospettazione difensiva, che il sig. CARAVATTA non sarebbe mai stato in condizione di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., in qualità di rappresentante legale dell’ente, poiché non solo non era a conoscenza della vicenda giudiziaria che coinvolgeva il Comune, ma *“per prassi consolidata presso il Comune di San Martino in Pensilis ,all’epoca dei fatti e per tutta la durata del mandato elettivo del Sig.re Caravatta Massimo, la corrispondenza veniva, dopo esser stata protocollata, consegnata nelle mani del segretario D’Adderio che ne curava*

la distribuzione ai vari uffici -servizi competenti per materia , in virtù delle specifiche mansioni attribuite ai capiuffici ,come delineate nei Decreti Sindacali a tal'uopo determinati. [...] Pertanto, come nel caso in esame, gli atti giudiziari "pignoramenti presso terzi e atti successivi" venivano consegnati all'ufficio di ragioneria, nella persona del responsabile Sig.ra Teresa La Serra, la quale dopo aver espletato l'istruttoria e redatto formalmente e materialmente la dichiarazione di terzo ex art. 547 consegnava a mani il relativo atto al Sindaco per la sottoscrizione. In definitiva, si trattava di atti rientranti nella competenza dell'apparato burocratico e non del Sindaco [...], il quale assumeva un ruolo "ultimo" nell'iter burocratico amministrativo, che nel caso di specie si concretizzava nell'apposizione della firma sulla dichiarazione di terzo ex art. [547] cpc".

Dalle illustrate argomentazioni, perciò, il convenuto fa discendere l'asserita assenza di alcuna condotta gravemente colposa a proprio carico, per la sostanziale inesigibilità di alcun adempimento da parte sua, sia per non aver conosciuto i fatti, sia per non avere alcuna competenza amministrativa nella predisposizione degli atti prodromici alla dichiarazione del terzo. Per tale ultima ragione, e cioè l'incompetenza funzionale, ha respinto anche le censure - contenute nell'atto di citazione - inerenti al mancato avvio di un procedimento disciplinare (o comunque di accertamento dei fatti connessi alla vicenda notificatoria) a carico del dipendente comunale che, risultando aver ricevuto la notifica del primo atto di pignoramento in data 27/8/2015, non l'avrebbe trasmessa per il seguito di rito. Inoltre, *““Per mero tuziorismo difensivo [ha eccepito] l'intervenuta prescrizione del danno erariale contestato, in quanto così come statuito dall'art.1, c.2 Legge n.20 del 1994, sostituito dall'art. 3 D.L. n, 534 96 convertito nella L. n. 639 del 1996 :“Al fine di individuare il momento*

di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto al relativo risarcimento deve farsi quindi riferimento, non al momento in cui si è verificato il fatto dannoso, che coincide con l'erogazione del contributo pubblico, bensì alla data della scoperta della irregolarità "(sentenza 16 ottobre 2018 n. 704 Corte dei Conti sezione Puglia) "Il dies a quo della prescrizione va, dunque, individuato nel momento della scoperta della irregolarità/ danno, che nel caso di specie ricade nel giorno 09/06/2016"". Conclusivamente, ha richiesto di "dichiarare inammissibile e comunque rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice; - per l'effetto, mandare assolto il Sig.re Caravatta Massimo da qualsivoglia addebito; - in via gradata e salvo gravame, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l'addebito posto a carico del convenuto". Ha richiesto, infine, l'ammissione "dell'interrogatorio non formale nei confronti della sig.ra la Serra Teresa in merito alla circostanza della redazione e sottoscrizione della dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.".

Con comparsa depositata il 25/11/2022, si sono costituiti i sigg. Teresa LA SERRA e Antonio D'ADDERIO, rispettivamente Responsabile del Servizio finanziario e Segretario comunale dell'Ente. Dopo aver ricapitolato i fatti e le censure attoree, hanno affermato di non essere mai stati notiziati – ciascuno per le proprie rispettive competenze – dell'avvenuta ricezione degli atti relativi all'esecuzione instaurata nei confronti del Comune. Hanno osservato, in particolare, che *"la Procura Regionale ritiene che la detta documentazione, rinvenuta negli Uffici Comunali e trasmessa dal Segretario comunale Dott. Nicola Ricciuti con la surrichiamata nota del 28/07/2018 [2020, N.d.E.] fosse comunque nella "piena disponibilità dell'ente"; ebbene, non solo non si comprende e non è dato sapere in quale Ufficio sia stato rinvenuto tale atto ma è di*

tutta evidenza che non fosse affatto nella immediata e, quindi, piena disponibilità dell'Ente dal momento che il Segretario comunale riscontrava il decreto istruttorio del Procuratore Regionale del 20/02/2020 dopo ben oltre cinque mesi e dopo aver addirittura richiesto la proroga del termine di adempimento (come rilevato dal medesimo Procuratore nel proprio atto di citazione pag. 2). Ma non è tutto. Neppure la successiva notifica del 24/11/2015, effettuata a mezzo PEC dalla Edil Mark al Comune di San Martino in Pensilis, veniva registrata al Protocollo, tanto è vero che il Dott. Ricciuti nella medesima nota del 28/07/2020 non ne fa alcun riferimento".

La prova della propria asserita inconsapevolezza dell'esistenza del processo esecutivo (che coinvolgeva il Comune quale terzo debitore) sarebbe data, secondo i convenuti, dalla circostanza che gli atti relativi al pignoramento *"non sono mai stati protocollati e, quindi, non sono mai stati indirizzati ai rispettivi Uffici di competenza per poter essere istruiti"*. Analogamente, i suddetti atti non sarebbero mai stati rinvenuti e non sarebbero tutt'ora presenti presso gli uffici comunali. Delle circostanze che avrebbero dovuto condurre alla dichiarazione (negativa) ex art. 547 c.p.c. da parte del Comune, *"La Serra e D'Adderio ne venivano a conoscenza solo a giugno 2016 vale a dire al momento della predisposizione della Delibera di Giunta n. 67 del 21/06/2016 di affidamento dell'incarico [...] per l'impugnazione del precetto, in quanto La Serra rilasciava parere favorevole di regolarità contabile della medesima delibera e D'Adderio partecipava alla seduta di Giunta e sottoscriveva la delibera stessa. Prima di allora, La Serra e D'Adderio erano ignari di tutto, infatti, gli atti successivi, vale a dire l'ordinanza di assegnazione notificata in data 05/01/2016 e l'atto di precetto notificato in data 09/06/2021, pur essendo stati protocollati dal preposto Ufficio dell'Ente non sono stati assegnati all'Ufficio Ragioneria di cui era*

responsabile la sig.ra La Serra e neppure alla Segreteria e, quindi, al D'Adderio. In particolare l'ordinanza di assegnazione notificata il 05/01/2016 veniva assegnato all'Ufficio Tecnico, come può agevolmente riscontrarsi dal giornale movimenti del Comune di San Martino in Pensilis che all'uopo si allega (All. n. 2). Ancora, l'atto di precetto notificato veniva protocollato in data 10/06/2016 ma non veniva assegnato ad alcun Ufficio (All. n. 3)".

Dalla affermata mancata conoscenza degli atti in parola, i convenuti fanno discendere l'impossibilità di predisporre e/o sollecitare alcuno dei passaggi procedurali che avrebbero dovuto condurre alla dichiarazione di terzo da parte dell'Ente comunale, sottolineando, altresì, che non sarebbero responsabili della strategia impugnatoria posta in essere dal Comune nell'ambito del processo di opposizione all'esecuzione iniziato contro l'ultimo atto di precetto del giugno 2016. Si legge infatti nella comparsa che *"il contenuto sia della delibera di Giunta [con la quale fu conferito incarico al legale per l'opposizione all'esecuzione] che, ovviamente dell'atto di opposizione non sono stati in alcun modo decisi dalla La Serra e dal D'Adderio"*.

Premessa tale ricostruzione, i sigg. La Serra e D'Adderio escludono che sussistano, a proprio carico, *"quegli elementi costitutivi "positivi" tipici della responsabilità sia oggettiva, non sussistendo alcun contributo concausale che avrebbe potuto offrire con la propria condotta nella realizzazione dell'evento dannoso, sia soggettivo, in termini di colpevolezza a titolo, quanto meno, di colpa grave, non avendo gli stessi violato con la loro condotta marchianamente superficiale e riprovevole alcun obbligo"*. Hanno concluso chiedendo *"In via principale e nel merito: il rigetto di ogni domanda così come avanzata nei confronti della sig.ra La Serra Teresa e del D'Adderio Antonio dichiarando esente da responsabilità*

amministrativa i convenuti in ordine ai fatti ad essi contestati assolvendoli, conseguenzialmente, dalla domanda attorea”.

Con l’ord. n. 8/2023, resa all’esito dell’udienza del 19/1/2023, il collegio aveva ritenuto che, dal complessivo esame della documentazione in atti, emergessero circostanze che era necessario chiarire, al fine di giungere ad una più avveduta valutazione delle responsabilità imputate agli odierni evocati. Conseguentemente, aveva ordinato alla Guardia di Finanza gli adempimenti di cui alla parte monitoria della richiamata ordinanza, al cui contenuto si fa integrale e testuale rinvio.

Con nota trasmessa mediante pec dell’8/8/2023, la Guardia di Finanza ha depositato una relazione, con allegati, recante gli esiti delle operazioni espletate. In particolare – a seguito delle ricerche documentali e delle interlocuzioni condotte presso gli uffici comunali – è emerso quanto segue: *“il Sindaco dell’Ente, nella persona del Dott. Giovanni Di Matteo, ha riferito che: a. presso il Comune non vi è traccia della documentazione originale allegata alle note di riscontro datate rispettivamente 23.07.2020 e 13.04.2021, inoltrate dall’Ente locale alla Corte dei Conti – Procura Regionale [...]. Pertanto, non è stato possibile stabilire se l’allegato 1 alla citata nota del 23.07.2020 corrispondesse alla busta contenente presumibilmente l’atto di pignoramento presso terzi - risultato notificato dalla Edil Mark snc al comune di San Martino in Pensilis in data 27.08.2015; b. il sistema di ricezione della casella PEC in uso al Comune, interrogato per il periodo dall’1.11.2015 al 30.11.2015, non ha restituito risultati. Dunque, non è stato possibile riscontrare la presenza della pec di notifica dell’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Larino nell’udienza del 6 novembre 2015; c. Non è stato possibile far intervenire i sigg. Michele Tozzi e Vincenzo Cardone, in*

quanto non più in servizio presso il Comune di San Martino in Pensilis dall'anno 2020. Quindi, non è stato possibile interloquire con i predetti al fine di ricevere informazioni più dettagliate circa l'iter seguito sia dal piego di notifica ricevuto dal sig. Tozzi Michele in data 27.08.2015, che dall'ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Larino in data 29.12.2015, risultata depositata dalla Edil Mark snc presso il Comune di San Martino in Pensilis in data 05.01.2016 e protocollata dal sig. Cardone Vincenzo al nr. 28 in pari data".

All'udienza del 14/12/2023, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani, nonché l'avv. Gina Capuano per i sigg. Teresa LA SERRA e Antonio D'ADDERIO, e l'avv. Nicoletta D'Ugo per il sig. Massimo CARAVATTA. Il requirente ed i difensori hanno insistito nelle censure, eccezioni e difese già rispettivamente dispiagate in atti, ai quali hanno fatto ampio riferimento, richiamandone le conclusioni e chiedendone l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

Va respinta, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto CARAVATTA, che interpreta in modo non condivisibile sia l'art. 1, comma 2 della l. n. 20/1994, sia gli stessi fatti di causa. Sotto il primo profilo, infatti, la norma invocata prevede che il termine prescrizionale decorra dal momento della scoperta del fatto dannoso solo nei casi di occultamento doloso dello stesso, stabilendo che decorra, nelle restanti ipotesi, "dalla data in cui si è verificato". Sotto il secondo profilo, nel caso che ne occupa, il "fatto dannoso" è individuabile nel materiale pagamento delle

somme non dovute (come del resto chiarito anche dalla giurisprudenza di questa Corte; v., per tutte, SS.RR., sent. 7/2000/QM), sicuramente successivo quanto meno alla delibera di riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, approvata in data 13/12/2019 e trasmessa alla Procura *ex art.* 23, l. n. 289/2002. Non è maturata, pertanto, alcuna prescrizione quinquennale al momento del primo atto interruttivo, rappresentato dall'invito a dedurre notificato nel giugno 2021.

Nel merito, la domanda è infondata e deve essere respinta.

La prospettazione accusatoria si fonda sul presupposto che gli odierni convenuti abbiano negligenemente omesso di compiere gli atti di propria rispettiva competenza affinché il Comune – in qualità di terzo pignorato – rendesse dichiarazione negativa *ex art.* 547 c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione, così evitando che si consolidasse a suo carico una posizione debitoria in realtà del tutto inesistente (com'è incontestato).

Senonché, manca la prova che alcuno di loro avesse avuto notizia della procedura esecutiva fino al 9/6/2016, data in cui il sig. CARAVATTA riceveva la notifica dell'ordinanza di assegnazione a favore del creditore esecutante, con il relativo atto di precetto, rispetto al quale prevedibilmente non è poi stata possibile alcuna vittoriosa opposizione. Prima di allora, risulta che gli atti ai quali i convenuti avrebbero dovuto dare seguito (il pignoramento, in primo luogo, e successivamente l'ordinanza che disponeva la seconda udienza *ex art.* 548 c.p.c.), mai rinvenuti, erano stati materialmente ricevuti da altri dipendenti comunali, rimasti estranei sia alle indagini sia al presente giudizio.

Anche dopo l'ordine istruttorio del collegio, si apprende dalla

relazione conclusiva della G.d.F. che *“il Sindaco [in carica al momento dell’adempimento istruttorio] non è stato in grado di fornire elementi di dettaglio in merito alla vicenda in questione oltre a quelli già indicati nella presente relazione. Inoltre, non vi è stata possibilità di interloquire con i dipendenti Michele Tozzi e Vincenzo Cardone, poiché il Sindaco, invitato a contattare i predetti al fine di ottenere informazioni dettagliate circa le menzionate circostanze, riferiva di essere impossibilitato a contattarli poiché non più in servizio presso l'ente comunale”*.

Le conclusioni dell’istruttoria disposta hanno dato esito parimenti negativo sotto il profilo documentale, rendendo peraltro evidente – nel suo complesso – una situazione di inspiegabile incuria nella conservazione degli atti. Infatti, è emerso che la pec con cui il legale del creditore aveva notificato la seconda udienza *ex art. 548 c.p.c.*, pur protocollata, non è stata trovata nella casella di posta certificata del Comune, così come sono risultati irreperibili financo gli originali cartacei dei documenti da ultimo trasmessi alla Procura, telematicamente, con le note del Segretario comunale in data 23/7/2020 e 13/4/2021, quando l'indagine era già in corso (v., in proposito, relazione istruttoria della G.d.F. depositata l’8/8/2023, con i verbali allegati).

Ne consegue che – mancando la dimostrazione che i convenuti fossero a conoscenza del pignoramento e dei successivi atti esecutivi rispetto ai quali compiere gli adempimenti di rispettiva competenza – nessuna responsabilità può affermarsi a loro carico, né risulta loro mossa alcuna specifica censura, sotto il diverso profilo dell’efficienza operativa dell’ente, per lo stato di grave disorganizzazione emerso.

Le spese devono seguire la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta nei confronti dei sigg. Massimo CARAVATTA, Teresa LA SERRA e Antonio D'ADDERIO, generalizzati in epigrafe. Condanna il Comune di San Martino in Pensilis al rimborso in loro favore delle spese legali, *ex art. 31, comma 2 c.g.c.*, che si liquidano in euro 1.500,00 per il sig. CARAVATTA, ed in euro 2.000,00 complessivi per i sigg. D'ADDERIO e LA SERRA, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 14/12/2023.

Magistrato estensore

Presidente

Luigia Iocca

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 5 gennaio 2024

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*